

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 4 novembre 1893, *Pres. ed est. BIANCHI P.; Schiappoli (Avv. DE BENEDETTI) c. Giunta prov. amm. di Roma.*

Medico — Prova triennale — Licenziamento — Motivi — Impedimento della stabilità (L.22 dicembre 1888 sulla sanità pubblica, art.16).

Durante il triennio di prova il Comune è libero di licenziare il medico condotto, quantunque egli abbia tenuto l'ufficio con lode ed anche se l'unico motivo espresso del licenziamento sia quello d'impedirgli l'acquisto della stabilità.(1)

La Sezione, ecc. — Ritenuto che il dott. Schiappoli fu nominato medico chirurgo del Comune di Artena in seguito a concorso con deliberazione consigliare del 29 giugno 1890 e tenne l'ufficio suo con lode; come risalta dai documenti prodotti in atti.

Che però in adunanza 23 dicembre 1892 il Consiglio comunale di Artena approvò a maggioranza di otto voti contro quattro la seguente deliberazione proposta da alcuni dei consiglieri: « Il Consiglio intende di dare diffida al medico chirurgo dott. Michele Schiappoli *al solo fine che alla scadenza del triennio di prova non abbia ad acquistare carattere di stabilità nell'impiego* », e deliberò poi ad unanimità d'incaricare la Giunta municipale di provvedere in tempo opportuno all'aprimiento del concorso, « *con dichiarazione espressa che potrebbe presentarvisi anche lo stesso dott. Schiappoli* ». .

Che contro questa deliberazione lo Schiappoli presentò innanzi alla Giunta prov. amm. di Roma un ricorso che venne respinto con decisione 15 giugno 1893, avendo la Giunta stessa ritenuto infondati i motivi sì di rito che di merito dedotti dal ricorrente.

Che contro tale decisione, notificata al dott. Schiappoli il 10 luglio 1893, egli interpose innanzi a questa IX Sezione un ricorso, che fu notificato addì 9 agosto al ff. di sindaco del Comune di Artena, nel 10 agosto al prefetto quale presidente della Giunta prov. amm. di Roma, nel quale ricorso si conclude domandando l'annullamento della decisione 15 giugno 1893 di detta Giunta colla dichiarazione che il ricorrente abbia acquistato diritto alla stabilità dell'impiego, e colla condanna del Comune di Artena alle spese ed al risarcimento dei danni.

Sostiene il ricorrente che colla decisione impugnata sia stato violato lo spirito dell'art.16 della Legge 22 dicembre 1888 sulla tutela dell'igiene e sanità pubblica, in quanto che fu pronunziato il licenziamento non solo senza motivi giustificati, ma dichiarando anzi esplicitamente che nessun altro motivo si aveva fuorché lo scopo di evitare l'applicazione della disposizione suddetta, impedendo al medico di acquistare la stabilità del suo impiego colla prova triennale lodevolmente tenuta.

Attesoché non regge l'allegata violazione dell'art.16 della legge 22 dicembre 1888.

Che infatti in quest'articolo, dopo essersi dichiarato che la nomina dei medici e chirurghi stipendiati dai Comuni, fatta dal Consiglio comunale, acquista carattere di stabilità dopo tre anni di prova, si soggiunge nel terzo paragrafo che « *compiuto il triennio, il Comune non può licenziare i medici condotti se non per motivi giustificati coll'approvazione del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità* ».

Che dalla connessione di queste due parti del suddetto articolo risulta evidente essersi inteso di lasciare, durante il triennio di prova, libera facoltà ai Consigli comunali di licenziare i medici condotti, giacché altrimenti non avrebbe senso la dichiarazione che solo dopo compiuto il triennio si richiedono motivi giustificati per un simile licenziamento, e la condizione dei medici condotti rimpetto ai Comuni da cui sono dipendenti rimarrebbe identica tanto durante il triennio di prova, quanto dopo il compimento di esso.

Che d'altronde anche dallo spirito della legge si comprende facilmente il perché siasi lasciato per un congruo tempo, che fu determinato in tre anni, libera facoltà ai Comuni di sperimentare le qualità dei medici condotti all'esercizio pratico del loro ufficio, attribuendo a questo il carattere di stabilità solamente quando, mantenendo in carica il sanitario per più di tre anni, il Comune abbia dimostrato col fatto di aggradirne il servizio.

Che tale essendo il tenore della disposizione della legge, secondo i termini e lo spirito suo, non può fare ostacolo alla applicazione di essa l'essere stato espresso nell'atto del licenziamento emanato entro il triennio — come fu dichiarato appunto nella deliberazione 23 dicembre 1892 del Consiglio comunale di Artena — di congedare il medico condotto al solo fine che la nomina di lui non acquisti carattere di stabilità, poiché una simile dichiarazione, lungi dal manifestare l'intendimento di eludere la legge, deve essere intesa come semplice espressione della legittima volontà di valersi d'una facoltà dalla legge medesima riconosciuta.

Che non può giovare al ricorrente lo invocare una precedente decisione emanata da questa Sezione in un caso evidentemente assai diverso, nel quale il Consiglio comunale non aveva licenziato il medico aprendo un nuovo concorso per la condotta come avvenne nel caso di cui si tratta ora; ma dopo un licenziamento apparente, aveva mantenuto in carica lo stesso medico mediante conferma per tempo minimo di tre anni, manifestando così chiaramente il proposito di evitare con un sotterfugio l'applicazione dell'art.16 della legge sulla tutela della sanità pubblica.

Che pertanto la Giunta prov. amm. di Roma, colla impugnata decisione, non ha fatto che una retta applicazione della legge.

Per questi motivi, ecc.